



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

**Il Giudice istruttore,**

ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale richiesta da parte attrice, che si connota per il carattere "valutativo" di alcuni capitoli di prova e per altri non essendo rilevanti ai fini del decidere; ritenuto altresì assolutamente inammissibile la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. da parte convenuta;

esaminati gli atti e le difese delle parti e considerati gli interessi effettivi alla base del presente giudizio e valutate le emergenze processuali, tenuto conto dell'alea del giudizio e che una definizione transattiva dello stesso (già caldeggiata in sede cautelare da questo tribunale) potrebbe garantire un tempestivo soddisfacimento delle parti evitando i tempi lunghi del processo; ritenuto che prima di rimettere la causa in decisione sia necessario ed opportuno suggerire alle parti di valutare seriamente una eventuale definizione transattiva della presente controversia;

**ritenuto che la soluzione transattiva potrebbe avvenire secondo le seguenti linee direttive:**

- *"le parti potrebbero concordemente valutare di rimettere al Tribunale l'individuazione di un liquidatore di nomina giudiziale in sostituzione dell'attuale liquidatore o in alternativa decidere di far venir meno l'affectio societatis con fuoriuscita di uno dei soci dalla compagine societaria, con invito a formulare tempestivamente offerta di liquidazione della quota;*

- *parte attrice rinuncia alle domande proposte con compensazione delle spese di lite;*

- *tutte le parti concordemente rinunciano agli atti del giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice";*

ritenuta la necessità, al punto, di disporre la preventiva comparizione delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione su tale proposta ovvero onde verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite;

**letti gli artt. 117, 183, 184, 185, 185 bis cpc nonché l'art. 81 bis disp.att. cpc**  
**PQM**

rigetta le istanze istruttorie e dispone la comparizione personale dei legali rappresentanti delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano

a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione sulla proposta di cui in parte motiva ovvero al fine di verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite, fissando all'uopo l'udienza del V.VII.XXI h. 12,00, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, XII.V.XXI

Il GU  
AAAAA

-